



**Azienda Ospedaliera**  
**Istituto Ortopedico**  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n.	167	Del 23 APR. 2015	Atti 41/2015
------------------	-----	------------------	--------------

**Oggetto: Convenzione con l'Università degli Studi di Milano - Bicocca Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa per l'accoglienza di medici in formazione specialistica presso la S.C Medicina Fisica e Riabilitazione dell'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Premesso che**

- con nota 20.02.2014 prot. n. 2435 indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Milano Bicocca - l'Azienda Ospedaliera manifestava la volontà di mettere a disposizione della suddetta Università, a titolo gratuito, le proprie strutture, attrezzature e personale afferenti la S.C. Medicina Fisica e Riabilitazione dell'Istituto per le esigenze didattiche dell'omonima Scuola di Specializzazione dell'Ateneo;
- ai fini della stipula della convenzione e dell'accreditamento delle strutture ospedaliere messe a disposizione della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione, l'Azienda Ospedaliera, trasmetteva con nota 04.07.2014 prot. n. 9042 e con successiva nota e-mail del 23.12.2014 la documentazione integrativa a corredo di quella ricevuta dall'Università con lettera d'intenti prot. n. 2435 del 20.02.2014;
- con comunicazione 15.04.2015 prot. n. 6043, l'Università degli Studi di Milano Bicocca - a riscontro delle predette comunicazioni, trasmetteva la convenzione - firmata digitalmente dal Rettore - per l'accoglienza dei medici in formazione specialistica ai sensi del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368;

**visti:**

- l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- gli artt. 1 e 2 del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, che stabiliscono che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università e che il numero complessivo degli studenti da ammettere a tali scuole è determinato nello statuto in relazione alla disponibilità acquisita anche in seguito a convenzioni stipulate in conformità all'ordinamento universitario, di idonee strutture ed



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n.	167	Del 23 APR. 2015	Atti 41/2015
------------------	-----	------------------	--------------

attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi;

- gli artt. 6 e 6-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale, prevedono la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinviando alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;
- il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione delle direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, che riconosce la validità della formazione medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma medico chirurgo specialista;
- le "Linee Guida per la stesura delle convenzioni attuative tra Università Lombarde e Regione Lombardia, in campo di formazione pre-laurea, post-laurea e di Diploma per il personale dell'area sanitaria medica" stipulate il 28.02.2000;
- il D.M. 01.08.2005 – Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il D.M. 29.03.2006 – Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;
- la Legge Regionale del 30.12.2009 n° 33 – T.U. delle Leggi Regionali in materia di sanità;
- il Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca del 10.06.2011;

**rilevato che:**

- è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare un migliore e più completo assolvimento dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- è interesse generale delle strutture socio-sanitarie, pubbliche o private, essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;

**considerato che:**

- è diretto interesse dell'Azienda promuovere e favorire la collaborazione didattica nelle materie proprie dell'attività istituzionale, anche al fine di soddisfare, tra gli scopi statuari, quello di svolgere attività di



**Azienda Ospedaliera**  
**Istituto Ortopedico**  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n.	167	Del 23 APR. 2015	Atti 41/2015
------------------	-----	------------------	--------------

insegnamento teorico e pratico, di addestramento, formazione e aggiornamento permanente in Medicina Fisica e Riabilitativa;

- tale accordo consente, all'Università, di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademico-professionale e, all'Azienda, di mantenere un rapporto clinico-scientifico costante con le istituzioni universitarie stesse;

**dato atto**

- che il convenzionamento con gli istituti universitari per finalità didattico-integrative comporta, ai sensi dell'art. 41, D.Lgs. n. 368/1999, per le strutture sanitarie ospitanti, oneri di copertura assicurativa dei medici in formazione specialistica per quanto concerne responsabilità civile, rischi professionali e infortuni connessi all'attività svolta nelle strutture di assegnazione;
- che i costi assicurativi sono ricompresi nelle polizze assicurative stipulate dall'Azienda e computate nei bilanci di competenza a carico di fondi istituzionali;

**visto** il testo di convenzione trasmesso dall'Università degli Studi di Milano - Bicocca con e-mail del 6 marzo 2015, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, e verificata la conformità dello stesso alle normative vigenti in materia;

**visti** i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 s.m.i.;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di approvare la convenzione a fini didattici integrativi della durata di anni cinque con l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, per l'accoglienza di medici in formazione specialistica presso la S.C. di Medicina nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di mettere a disposizione della suddetta Scuola, le strutture, le apparecchiature e le risorse, come meglio specificate nella convenzione, di che trattasi;



**Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	167	Del	23 APR. 2015	Atti	41/2015
------------------	-----	-----	--------------	------	---------

- 3) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia per il controllo di cui all'art. 18, comma 6, della L.R. 33/2009;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che l'esecutività della stessa è subordinata all'esito positivo del controllo della Giunta Regionale, anche in forma di silenzio-assenso, secondo le procedure di cui all'art. 4, comma 8, della L. 412/1991.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(dott. Amedeo Tropicano)

**CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(dott. Renato Malaguti)

**DIRETTORE SANITARIO**  
(dott. Nunzio A. Buccino)

**S.C. Affari Generali**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti

Pratica trattata da: sig.ra Maria Cianchella

*Marilena Moretti*  
*MC*



**Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
GAETANO PINI**

Deliberazione.n.	167	Del 23 APR. 2015	Atti 41/2015
------------------	-----	------------------	--------------

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 23 APR. 2015

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI  
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 11 (undici) pagine, di cui n. 6 (sei) pagine di allegati parte integrante.



**CONVENZIONE A FINI DIDATTICI INTEGRATIVI TRA L'UNIVERSITA' DEGLI  
STUDI DI MILANO – BICOCCA E L'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO  
ORTOPEDICO GAETANO PINI PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE  
EXTRAUNIVERSITARIE A FAVORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  
IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA**

**TRA**

**L'Università degli Studi di Milano – Bicocca**, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, cap. 20126, C.F. e P.IVA 12621570154, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Maria Cristina Messa, di seguito indicata come Università;

**E**

**L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini**, con sede legale in Milano, Piazza Cardinal Ferrari n. 1, cap. 20122, C.F. 80064670153, e P. I.V.A. 00903310159, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Amedeo Tropiano, di seguito indicata come Azienda Ospedaliera;

**PREMESSO**

che alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382);

che è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare un migliore e più completo assolvimento dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;

che è interesse generale delle strutture socio-sanitarie, pubbliche o private, essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti

rapporti di collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;

che l'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, con lettera di intenti del 20 febbraio 2014, ha manifestato la volontà di mettere a disposizione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, le proprie strutture, attrezzature e personale.

#### **VISTA**

la normativa di cui al Titolo VI ("Formazione dei medici specialisti") del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 87/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE".

la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università in data 22 luglio 2008 di approvazione di un testo di convenzione standard per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie a fini didattici integrativi a favore delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria;

la delibera adottata, il 18 giugno 2014, dalla Scuola di Medicina e Chirurgia relativa all'estensione della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, ai sensi del D.M. 29.03.2006 recante "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione".

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

##### **ART. 1**

L'Azienda Ospedaliera mette a disposizione dell'Università, per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, a titolo gratuito e come collegate, le strutture afferenti alla S.C. Medicina Fisica e Riabilitazione, alla S.S. Riabilitazione Geriatrica e alla S.S. Riabilitazione

Oncologica.

## **ART. 2**

L'**Università** potrà utilizzare le strutture di cui all'art. 1 per l'espletamento delle attività didattiche integrative di quelle universitarie, svolte nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, ai fini del completamento della formazione accademica e professionale dei medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola stessa.

Le strutture indicate all'art. 1 sono identificate esternamente mediante specifica tabella fornita dall'Università con logo universitario e denominazione della Scuola di Specializzazione.

## **ART. 3**

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche svolte presso l'**Azienda Ospedaliera**, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

## **ART. 4**

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione con la Direzione Sanitaria e con il dirigente responsabile della struttura presso la quale lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo personale.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma



formativo.

#### **ART. 5**

Per la durata della formazione a tempo pieno al medico in formazione specialistica è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria.

#### **ART. 6**

Nei periodi di permanenza degli allievi dell'**Università**, l'**Azienda Ospedaliera** garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture ed attrezzature medico-sanitarie, delle aule, dei laboratori e degli ausili didattici ivi esistenti.

L'**Azienda Ospedaliera** consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte dei medici in formazione, della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di specialità.

L'**Azienda Ospedaliera** garantisce ai medici in formazione la possibilità di accedere ed usufruire della mensa dello stesso, alle tariffe più vantaggiose possibili, da concordarsi con la Scuola.

I medici in formazione utilizzano camici forniti dall'**Azienda Ospedaliera** e devono indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale, rilasciato dall'**Università**, con l'indicazione della Scuola.

#### **ART. 7**

L'**Università**, su proposta del Consiglio della Scuola interdipartimentale di Medicina e Chirurgia e d'intesa con l'organo di coordinamento didattico della Scuola di Specializzazione, all'inizio di ogni anno accademico potrà affidare a dipendenti dell'**Azienda Ospedaliera** le funzioni di professore a contratto, ai sensi della normativa vigente, per lo svolgimento di corsi specialistici, integrativi

dei corsi ufficiali, finalizzati alla proposizione di significative esperienze teorico-pratiche.

A tale riguardo, l'**Azienda Ospedaliera** autorizza fin d'ora i propri dipendenti a partecipare, senza onere alcuno per l'**Università**, all'attività didattica della Scuola di Specializzazione, fatto salvo il consenso degli interessati.

#### **ART. 8**

La presente convenzione non comporta alcun onere a carico dell'**Università** in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione gratuitamente dall'**Azienda Ospedaliera**.

#### **ART. 9**

L'**Azienda Ospedaliera** provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'**Azienda Ospedaliera**.

#### **ART. 10**

L'**Azienda Ospedaliera** dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici, ai fini dell'accreditamento delle strutture messe a disposizione a favore della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 29 marzo 2006, pubblicato sulla G.U. del 8 maggio 2006 n. 115.

#### **ART. 11**

La presente convenzione ha durata pari a quella del Corso di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa (5 anni), a decorrere dalla data della sottoscrizione e fino al termine dell'anno accademico 2018/2019, oltre il quale potrà essere rinnovata mediante formale provvedimento, previa richiesta esplicita di una delle

parti e accordo tra le parti stesse.

## **ART. 12**

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura ed a spese dell'**Azienda Ospedaliera**, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

per **Università degli Studi di Milano – Bicocca**

IL RETTORE



*Prof. Maria Cristina Messa*

per **Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini**

IL DIRETTORE GENERALE

*Dott. Amedeo Tropiano*

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Convenzione Medicina Fisica - G.Pini UNIMIB.pdf.p7m (Firme totali apposte: 2)	<div>Firma CADES OK</div> <div>Data di verifica: 17/04/2015 14:18:20 (UTC Time)</div> <div></div>	<div>verifica alla data?</div> <div>clicka qui...</div>	SHA-256	MARIA CRISTINA MESSA	MSSSMCR61R48F704E	NON PRESENTE
	<div>Firma CADES OK</div> <div>Data di verifica: 17/04/2015 14:18:20 (UTC Time)</div> <div></div>	<div>verifica alla data?</div> <div>clicka qui...</div>	SHA-256	AMEDEO SALVATORE TROPIANO	TRPMSL45MB1I754N	Regione Lombardia - Sistema Informativo Socio Sanitario

www.Albopretorionline.it 23/04/15